



Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.30 DEL 22/12/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI IN AMBITO COMUNALE.

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIESA ANGELO - Presidente	Sì
2. INVERNIZZI ANDREA - Consigliere	Sì
3. BORIOLI IVAN - Consigliere	Sì
4. MIRACCA RAIMONDO - Vice Sindaco	Sì
5. ROTA MATTEO - Consigliere	Sì
6. VIDALI ANDREA - Consigliere	Sì
7. MAGNANI LUCA - Consigliere	Sì
8. GHIROLDI VITTORE - Consigliere	Sì
9. PASQUALI CLAUDIO - Consigliere	Sì
10. POLLINI CHIARA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA.

Il RAG. CHIESA ANGELO nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI IN AMBITO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 19 del DL. n. 95 del 6 luglio 2012 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n.135, tratta delle "Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e che ha modificato l'art 14 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 e l'art. 16 del DL 138/ 2011 convertito dalla della Legge n. 148/2011, articolando le funzioni fondamentali in 10 punti di cui 9 da gestire in forma associata da tutti i Comuni fino a 5000 abitanti, con la rimodulazione delle scadenze cui i Comuni devono attenersi di cui tre di queste da gestire entro il 1 gennaio 2013 , le restanti entro il 1° gennaio 2014;

Atteso che la dimensione demografica prevista in 10.000 abitanti poteva essere rideterminata dalle Regioni in 5.000;

Richiamata la L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011 . "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978 n.34 "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione-Collegato 2012", che all'art.8 ha definito quale limite minimo demografico da raggiungere pari a

5.000 abitanti ...omissis..... La popolazione.... omissis... è calcolata alla data del 31 dicembre 2009;

Vista la circolare regionale n. 8 del 15.11.2012 pubblicata sul BURL -Bollettino Ufficiale Regione

Lombardia il 19 .11.2012(n. 47 serie ordinaria) con la quale la Regione Lombardia ribadisce la

validità del limite stabilito dalla propria normativa, anche se antecedente all'attuale norma statale e

precisa che tale limite vale sia per i Comuni che scelgono di aggregarsi in Unione di Comuni , sia

per quelli che optino per il convenzionamento dei servizi;

Preso atto:

- della rinuncia al rinnovo della Convenzione da parte del Comune di Suardi;
- della richiesta di convenzione da parte del Comune di Sannazzaro de' Burgondi e Scaldasole;

Esaminata la bozza di convenzione allegata

Ritenuto di procedere all' approvazione della Convenzione per la gestione associata della funzione di attività in ambito comunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi nei Comuni di Sannazzaro dè Burgondi, Mezzana Bigli e Scaldasole;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 30;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dei servizi interessati ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 9 resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente

riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato la Convenzione per la gestione associata della funzione di attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi Comuni di : Sannazzaro dè Burgondi, Mezzana Bigli e Scaldasole, nel testo formato da n. 15 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare i rapporti economici finanziari indicati nella convenzione, dando atto che saranno gestiti come ivi indicato;

3) di dare atto che la presente convenzione entrerà in vigore dal 01.01.2016 e terminerà il 31.12.2018;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Pavia per gli adempimenti di competenza;

5) di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione;

6) di dare mandato al responsabile per i relativi atti di competenza.



Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI PV

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1 e 147 bis, legge 102/2009.

Parere dei responsabili servizi interessati sulla proposta di deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI IN AMBITO COMUNALE.

SERVIZIO: TECNICO

Il sottoscritto Arch. Dondi Francesco, responsabile dell'Ufficio sopra indicato, per quanto di propria competenza e sotto la propria responsabilità esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa sulla deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Mezzana Bigli, lì 22.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Arch. Dondi Francesco

COMUNE DI MEZZANA BIGLI

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Gramsci 1 – 27030 MEZZANA BIGLI (PV)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI IN AMBITO COMUNALE.

IL REVISORE DEI CONTI

Nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2014 per il triennio 2015-2017

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO il D.L. 174/2012 convertito con modificazioni con la Legge 213/2012;

VISTI i pareri di Legge acquisiti agli atti;

RISCONTRATA la corretta applicazione delle procedure di legge;

ESPRIME

Il proprio PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Mezzana Bigli, 22.12.2015

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Mauro Meregalli



CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLE
ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

L'anno..... il giorno del mese di presso la sede di
..... posta in via...

Tra

1 - Il Comune di SANNAZZARO DE BURGONDI, in persona del Sindaco
p.t domiciliato per la sua carica in....., il quale interviene nel presente atto
in forza della delibera ...n. del, esecutiva, con la quale si è
altresì approvata la presente convenzione;

2 - Il Comune di MEZZANA BIGLI in persona del Sindaco p.t., domiciliato
per la sua carica in .., Via....., il quale interviene nel presente atto in forza
della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è
altresì approvata la presente convenzione;

3 - Il Comune di SCALDASOLE e, in persona del Sindaco p.t., domiciliato
per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza
della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è
altresì approvata la presente convenzione;

Si conviene quanto segue:

Premesso che:

la Legge 24.2.1992, n. 225 e s.m.i. "Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 - comma 2, in base al quale la
Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di

organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale,

favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di

strutture comunali di protezione civile;

il Decr. Legisl. vo 31.3.1998, n. 112 e s.m.i., in attuazione della Legge 15

marzo 1997, n. 59, conferisce alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni

amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo assetto

delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;

l'art. 108 del Decr. Legisl. vo n. 112/1998 e s.m.i. citato, in particolare

attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione

e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento, nonché predisposizione

dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme

associate di cui al T.U. sugli Enti Locali;

la L.R. n. 16 del 22.5.2004 e s.m.i. della Regione Lombardia che approva il

Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile;

che l'art. 119 del Decr. Legisl. vo n. 267/2000 e s.m.i. prevede la possibilità di

stipulare convenzioni e accordi di collaborazione tra soggetti pubblici per

fornire servizi aggiuntivi;

che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 così come convertito dalla Legge n.

122/2010 e s.m.i. prevede la gestione in forma associata attraverso

CONVENZIONI di durata almeno triennale della funzione fondamentale

delle ATTIVITA' in ambito comunale di PIANIFICAZIONE DI

PROTEZIONE CIVILE e di COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI,

comprendente tutti i SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE;

che tra gli Enti come sopra rappresentati si è convenuto di utilizzare gli

strumenti giuridici citati per organizzare una gestione coordinata e associata

della funzione di cui trattasi al fine di perseguire significativi livelli di efficienza, efficacia, razionalizzazione e coordinamento nella gestione ed assicurare più alti livelli di sicurezza, difesa del territorio e tutela dell'ambiente; che ai fini dello svolgimento di tale servizio è necessario pertanto procedere alla stipula di apposita convenzione, nel rispetto dell'art. 30 del Decr. Legisl. vo n. 267/2000 e s.m.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. I Comuni di Sannazzaro de' Burgondi, di Mezzana Bigli, e di Scaldasole, (d'ora innanzi, ove non singolarmente nominati: gli Enti stipulanti), convengono di svolgere in forma associata e coordinata la funzione di ATTIVITA', in AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE, DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.
2. L'attività è svolta nei limiti delle proprie attribuzioni, nonché salvaguardando quanto previsto nel CATALOGO delle Attività in essere presso i singoli comuni associati, con possibile armonizzazione degli stessi.
3. L'esercizio della competenza di gestione e l'assetto delle rispettive responsabilità in relazione alla specifica funzione sono definiti dalla presente convenzione e dagli atti di organizzazione successivamente adottati dai soggetti competenti.

Art. 2

(Finalità)

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata tramite convenzione di cui all'art.30 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

della funzione e dei servizi di cui all'articolo 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale. Essi intendono in tal modo adempiere all'obbligo di gestione associata imposta ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dall'art. 14 -commi da 26 a 31 - della Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., come modificato dall'art. 16, commi 22 e 24 del decreto-legge 13/08/2011 n. 138, convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148 e s.m.i. e dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012 convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012 s.m.i..

2. Essa, è "aperta" alla ulteriore e successiva adesione di altri Comuni che ne condividano le finalità e che risultino in condizioni di associarsi senza pregiudicare i livelli di integrazione e di efficienza raggiunti nella gestione associata dai primi Enti stipulanti, quindi al verificarsi delle necessarie condizioni di contesto, prima fra tutte la volontà unanime dei Sindaci associati.

3. Il processo verso la gestione unitaria si ispira al rispetto della salvaguardia dell'autonomia degli Enti convenzionati mediante l'utilizzo di strumenti operativi diversificati e flessibili.

4. La gestione associata della funzione di protezione civile è volta a garantire la tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso una pianificazione unitaria e coordinata ed il concorso integrato di risorse, competenze, discipline sinergicamente operanti, ispirando la propria azione ai principi di economicità, efficacia ed efficienza al fine di perseguire le seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Art.3

(Principi)

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione dei procedimenti, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tese alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione e coordinamento;
- uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie riferibili alla funzione di Protezione Civile, oggetto della presente convenzione;
- omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni di Protezione Civile; attivazione di un servizio di pronta comunicazione con gli utenti;
- perseguimento di ottimali livelli di efficienza ed efficacia.

Art. 4

(Attività che restano di competenza dei singoli comuni)

1. Ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della legge 225/1992 il Sindaco è autorità di protezione civile che, al verificarsi della situazione di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite.

2. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione è tenuto a costituire, con proprio provvedimento, l'unità di crisi locale.

Art. 5

(Organizzazione ed esercizio della funzione)

1. Per lo svolgimento della gestione associata della funzione di cui all'oggetto è prevista la costituzione di un ufficio comune le cui modalità di funzionamento saranno individuate dalla conferenza dei Sindaci nel corso della prima seduta.

2. L'ufficio comune è tenuto a:

a. coordinare i piani di protezione civile vigenti, al fine di giungere ad un unico piano di emergenza intercomunale;

b. svolgere le attività di prevenzione di cui alla normativa vigente;

c. organizzare in maniera integrata uomini e mezzi da affiancare ai singoli comuni nella gestione dell'emergenza in modo da garantire la copertura del servizio su tutti i territori dei comuni aderenti alla suddetta convenzione;

d. gestire in maniera unificata il post-emergenza, vale a dire la gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico), nonché l'insieme delle funzioni amministrative di competenza comunale in materia - salvo

quelle di esclusiva competenza dei Sindaci quali autorità comunali di protezione civile.

3. Con successivi atti preventivamente assentiti dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente approvati dalle rispettive Giunte Comunali, competenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, viene definito il modello organizzativo per la singola funzione e relativo servizio individuando sia i momenti di accentramento (uffici comuni) sia i momenti di funzionamento a rete diffusa in cui tutti i Comuni aderenti contribuiscono ad erogare i servizi.

4. Contestualmente all'operazione di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, della funzione e del servizio in forma associata si procede alla revisione ed all'armonizzazione della regolazione vigente presso i singoli Comuni.

Art. 6

(Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune)

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.

3. Alla normativa contenuta nel regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle parti inerenti alle materie organizzative.

4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può articolarsi in strutture operative

che sono aggregate secondo criteri di omogenità; ovvero, anche per singole funzioni gestite in modo associato, mantenersi unitaria, con assegnazione di responsabilità gestionali.

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 01.01.2016 e sino al 31/12/2018.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

ART. 8

(Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune)

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione e di tutti i Cittadini dei Comuni interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a) costi di funzionamento della gestione associata;
 - b) gli interventi e le attività da attuare
 - c) le priorità degli interventi e delle attività.
4. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque

ricongiungibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata.

5. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori la presente convenzione ed è presieduta dal Sindaco del Comune di Sannazzaro de' Burgondi. I Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.

6. Il Presidente rimane in carica fino alla scadenza della Convenzione, salvo diverso accordo stabilito nella Conferenza dei Sindaci.

7. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:

a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;

b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compresa l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;

c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;

d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;

e. approvazione del rendiconto di gestione;

f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive;

g) indirizzo all'Ufficio comune in ordine all'utilizzo dei gruppi di volontari impiegati nell'esercizio della presente funzione.

8. La Conferenza si riunisce su disposizione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando interviene la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

9. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il Coordinatore della gestione associata, i soggetti con competenze gestionali, i Segretari Comunali, i dipendenti dei comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

10. I Sindaci dei comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti medesimi si impegnano alla messa a disposizione dello stesso Ufficio comune di risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci, tenendo conto anche in via solidaristica delle singole situazioni dei Comuni rispetto ai vigenti vincoli in materia di spesa del personale.

2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico finanziario per l'esercizio successivo.

3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.

4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente sede dell'ufficio comune, può annualmente stanziare nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto i cui al comma 3.

6. Gli Enti stipulanti provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi bilanci, le spese del personale in organico, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

7. La spesa per remunerare le retribuzioni del personale appartenente all'Ufficio comune è ripartita secondo i criteri indicati dalla Conferenza dei Sindaci, e, in mancanza, in misura proporzionale alla popolazione dei singoli Comuni.

8. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune sede dell'ufficio comune, in collaborazione ed accordo con gli altri Comuni aderenti che ne cura di norma l'impiego e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di

rendicontazione annuale, è ridistribuita tra i Comuni aderenti in misura proporzionale all'entità demografica a compensazione delle spese generali sostenute dagli Enti per l'impianto e l'attivazione della gestione associata.

9. E' fatta salva diversa decisione della conferenza dei Sindaci.

10. In fase di prima attivazione ed impianto alla forma associativa sono considerate anche le spese sostenute preliminarmente dai singoli Enti per attrezzarsi alla gestione associata, con particolare riferimento alle spese per conseguire una adeguata dotazione informatica.

Art. 10

(Dotazione di personale)

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti, per la gestione delle funzioni e dei servizi associati indicati nella presente convenzione.

2. L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte dei Comuni è effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

3. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'ufficio comune utilizza risorse professionali assegnate dagli enti associati secondo lo schema organizzativo e la dotazione organica adottati dalla Conferenza dei Sindaci.

4. Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci definisce anche il calendario di assegnazione, ovvero di comando, presso l'Ufficio comune delle figure professionali previste.

Art.11

(Beni e strutture)

1. La Conferenza dei Sindaci approva il programma di utilizzo delle sedi di

esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i

seguenti criteri generali:

a. la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;

b. sono attive sedi operative decentrate presso i singoli comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica dell'Ufficio comune collegati per via telematica tra di loro;

c. in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.

2. Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.

Art. 12

(Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge n.122/2010 e s.m.i..

2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione, ovvero il suo mantenimento a compagine modificata.

3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle

obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:

a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli

Comunali di tutti gli Enti stipulanti;

b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una

Unione di Comuni per lo svolgimento della funzione oggetto della presente

convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio

della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi

competenti.

Art.13

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 14

(Disposizioni di materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del dec. lgs. 196/2003 e s.m.i., avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

3. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti e utilizzati per le finalità della presente convenzione.

4. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni Convenzionati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione

dei dati e delle informazioni

Art.15

(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il Sindaco del Comune di Sannazzaro de'Burgondi

Il Sindaco del Comune di Mezzana Bigli

Il Sindaco del Comune di Scaldasole

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : RAG. CHIESA ANGELO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 7 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-gen-2016 al 28-gen-2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mezzana Bigli, li 13-gen-2016

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
diventa esecutiva in data _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 13 GEN. 2016



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA